



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis della Parte seconda concernente la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) 4 agosto 2011, n. DVA-DEC-2011-450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA 26 ottobre 2012, n. DVA-DEC-2012-547, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012;

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 che stabilisce che lo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, recante *“Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89”*;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4;

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 luglio 2016, n. 194 di riesame del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'AIA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017, recante *“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13”*;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 che stabilisce che: *“I commissari straordinari, i quali svolgono ai sensi dell'articolo*

1, comma 1 lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano ambientale, in presenza di ritardi dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del Gestore o di eventuali modifiche progettuali richieste da quest'ultimo, con invarianza del termine ultimo per la realizzazione degli interventi, possono richiedere all'Autorità competente di convocare apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, può procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano, ferma restando la scadenza del 23 agosto 2023”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.103 del 31 marzo 2021 della Direzione generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 06/4/2021, contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTA l'istanza presentata dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (A.S.) (nel seguito, Commissari straordinari) con nota del 21 aprile 2020, protocollo CS/042020/002, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/27953, a seguito della nota protocollo Dir. 180/2020 del 17 aprile 2020 di ArcelorMittal Italia S.p.A. (ora Acciaierie d'Italia S.p.A.), con cui, rilevando la presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, si è chiesta l'attivazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione delle modifiche dei cronoprogrammi relativi alle prescrizioni n. 6 (Chiusura nastri trasportatori); n. UA11 (Scarichi parziali industriali); n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale); n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno); n. 16.m)-42-49 (Batterie n. 7-8 e la doccia 4 bis) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017;

CONSIDERATE in particolare le prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, tutte con scadenza prevista al 31 dicembre 2020, e differimento richiesto per completarne l'attuazione:

- al 31 dicembre 2022 per la prescrizione n. UP2;
- al 23 agosto 2023 per la prescrizione n. UP3;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga è stata motivata dal proponente con riferimento alla presenza di ritardi non dovuti alla volontà del Gestore, riconducibili:

- ai ritardi connessi alle procedure autorizzative previste per il trasporto transfrontaliero in capo alla Provincia di Taranto, modalità di trasporto previsto per la completa attuazione delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3 entro il termine del 31/12/2020.
- al fatto che l'area in cui insiste il cumulo UP2 è rimasta sotto sequestro giudiziario per ulteriori 5 mesi dall'entrata in vigore del DPCM 2017;
- al permanere dell'emergenza Covid-19;

RITENUTO che qualunque determinazione in ordine al differimento dei termini in esame, da contenere nei limiti resi strettamente necessari dalle sopravvenienze indicate, non possa comunque essere adottata se non previa adeguata valutazione dei relativi effetti sull'inquinamento dell'area e dei rischi sanitari eventualmente connessi, attraverso l'acquisizione anche del parere della Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/106984 del 18 dicembre 2020, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 16 dicembre 2020, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

VISTO il Decreto del Ministro n. 276/2020 del 30 dicembre 2020 che ha differito di 4 mesi il termine del 31 dicembre 2020 previsto per l'attuazione delle prescrizioni n. UP 2 e n. UP3 del DPCM del 29 settembre 2017, con l'obiettivo di consentire al Gestore di mettere in atto tutte le soluzioni tecniche e contrattuali, compresa una valutazione della disponibilità (sia sul territorio nazionale che europeo) di siti autorizzati da considerare per il trasporto su gomma, per predisporre entro il 15 marzo dei nuovi cronoprogrammi che prevedessero una sostanziale riduzione delle tempistiche proposte;

VISTA la nota del 15 marzo 2021 protocollo n. DIR 140/2021, acquisita il 16 marzo 2021, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/27195, con cui il Gestore ha trasmesso i cronoprogrammi aggiornati, e la descrizione delle attività svolte ai sensi del D.M. n. 276 del 30 dicembre 2020;

VISTA la nota del 26 marzo 2021 protocollo n. CS/032021/008, acquisita il 29 marzo 2021, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/32328, con cui i Commissari straordinari hanno trasmesso:

Allegato-1: nota di valutazione in merito alla nota DIR 140/2020 del 15 marzo 2021;

Allegato-2: documentazione in relazione alle attività svolte con la Provincia di Taranto e con il Commissario alle Bonifiche, Prefetto di Taranto, nell'ambito del Tavolo tecnico coordinato dai Commissari straordinari, atte a velocizzare l'attuazione delle prescrizioni UP2 e UP3 (artt. 2, comma 7 e 3, comma 4 del DM n. 276 del 30 dicembre 2020);

Allegato-3: documentazione sulle attività svolte con Ispra, Arpa Puglia e il Commissario alle Bonifiche, Prefetto di Taranto, nell'ambito del Tavolo tecnico coordinato dai Commissari straordinari di ILVA in AS, al fine di individuare le misure atte a mitigare gli effetti del prolungamento della presenza del cumulo UP3 (art. 3, comma 5 del DM n. 276 del 30 dicembre 2020);

VISTA la nota del 12 aprile 2021 protocollo n. MATTM/37106, con cui la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (DG CreSS) ha chiesto ai Commissari straordinari "*gli esiti delle valutazioni volte a sostanziare le circostanze rappresentate da AMI alla base dell'impossibilità della contrazione dei tempi indicati nei cronoprogrammi trasmessi con nota Dir.140 del 15/03/2021, indicando conseguentemente se ritengono che trovi applicazione l'art. 5, comma 2, del DPCM 29/09/2017*";

VISTA la nota del 20 aprile 2021, protocollo n. DIR 218/2021, acquisita il 20 aprile 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/40885, con cui il Gestore ha fornito, anche con riferimento alla nota della DG CreSS del 12 aprile 2021, ulteriori precisazioni in merito ai cronoprogrammi trasmessi con la sopra richiamata nota protocollo n. DIR 140/2021;

VISTA la nota del 22 aprile 2021, protocollo n. CS/042021/004, acquisita il 22 aprile 2021, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/41803, con cui i Commissari straordinari hanno rappresentato che il Gestore, con la nota protocollo n. DIR 218/2021, ha fornito le ulteriori precisazioni richieste, richiamando l'istanza di proroga delle prescrizioni in esame già presentata, ex art. 5, comma 2 del DPCM 29/09/2017, ad aprile 2020 e successivamente perfezionata;

VISTO il verbale, approvato in seduta e trasmesso ai partecipanti con nota protocollo MATTM/106984 del 29 aprile 2021, della riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017 e dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, che ha avuto luogo in data 28 aprile 2021, in modalità di videoconferenza videoregistrata, a seguito dell'emergenza sanitaria connessa al COVID-19;

PRESO ATTO che nello svolgimento della Conferenza il Gestore ha rappresentato ed attestato l'avvenuta assegnazione degli ordini ai fornitori individuati per l'asportazione dei materiali siti nei cumuli oggetto delle due prescrizioni UP2 ed UP3;

PRESO ATTO che la Conferenza, acquisiti i pareri e le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti rappresentati in merito alle modifiche del cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui alle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017, e registrato il dissenso espresso dal Comune di Taranto senza proposte di specifiche condizioni volte al superamento del dissenso, ha ritenuto che – fatte salve le ulteriori determinazioni frutto del parere da acquisirsi dalla CTVA – le operazioni programmate a tutto il 2021 debbano essere mantenute e svolte nei tempi previsti, e la richiesta di differimento possa dunque essere parzialmente accolta nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, frutto dei rilievi dei partecipanti:

1. prescrivere al Gestore l'esecuzione di quanto riportato nei propri cronoprogrammi a tutto l'anno 2021 nel rispetto di quanto indicato dagli stessi nella documentazione trasmessa, sia con riferimento alla prescrizione n. UP 2, sia con riferimento alla prescrizione n. UP 3;
2. prescrivere l'adozione delle prescrizioni di mitigazione e compensazione in merito alla prescrizione n. UP3 di cui alla nota dei Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. prot. n. CS/032021/008 del 26/3/2021 (acquisita al prot. MATTM/32328 del 29/3/2021);
3. prescrivere al Gestore di riformulare i cronoprogrammi di cui alle prescrizioni nn. UP2 e UP3 entro il 30 ottobre 2021 al fine di conseguire una sostanziale riduzione delle tempistiche, ossia per la prescrizione n. UP 2 completare le operazioni almeno entro il 30 giugno 2022 e per quanto attiene alla prescrizione n. UP3 almeno entro il 31 dicembre 2022 sia per quanto attiene il trasporto su gomma sia per quanto attiene il trasporto transfrontaliero; tali cronoprogrammi e la relativa documentazione di corredo dovranno essere trasmessi dai Commissari straordinari all'autorità competente conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017;
4. concordare sulla opportunità di proseguire le attività del tavolo permanente individuato per l'accelerazione delle procedure finalizzate alle attività di smaltimento e recupero dei cumuli UP2 ed UP3;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro n. 276/2020 del 30 dicembre 2020 ha prescritto le ulteriori misure di mitigazione e compensazione atte a prevenire e a mitigare la dispersione di polveri e a garantire che la concessione del differimento del termine richiesto per la completa rimozione del cumulo UP2 non determini effetti ambientali significativi;

CONSIDERATO il piano delle misure atte a mitigare gli effetti del prolungamento della presenza del cumulo UP3 adottato nell'ambito del tavolo tecnico istituito dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto del Ministro n. 276 del 30 dicembre 2020 e trasmesso dai medesimi Commissari con nota protocollo n. CS/032021/008 del 26 marzo 2021;

CONSIDERATO l'articolo 14 ter, comma 7, della legge 241/90 che prevede che *“All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione*

procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”;

CONSIDERATO che il rappresentante della Regione Puglia, in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2021, ha espresso parere favorevole alle condizioni proposte dalla Conferenza medesima, sottolineando la necessità che entro il 30 ottobre 2021 sia presentato un cronoprogramma con sostanziali riduzioni delle tempistiche attualmente proposte dal Gestore previste per la completa attuazione delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3;

CONSIDERATO che il rappresentante del Provincia di Taranto, in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2021, ha espresso parere favorevole alle condizioni fissate dalla Conferenza al fine di garantire la completa attuazione dei cronoprogrammi;

CONSIDERATO che il rappresentante del Comune di Taranto, in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2021, ha espresso parere negativo al differimento del termine previsto per l'attuazione delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno), non supportato da motivazioni tecniche e non corredato da condizioni per il suo superamento;

CONSIDERATO che il rappresentante del Comune di Statte, in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2021, ha espresso parere favorevole a condizione che siano adottate le ulteriori misure di mitigazione proposte nel corso della citata riunione della Conferenza di Servizi;

VISTA la nota del 10 maggio 2021, protocollo n. CTVA2397, acquisita il 10 maggio 2021, al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/49227, con la quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha trasmesso il parere n. 247 del 7 maggio 2021 in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

RILEVATO che in detto parere la Commissione, ferma restando la necessità di proseguire nelle operazioni di rimozione dei cumuli e di rispettare le prescrizioni precauzionali e mitigative, ha ritenuto – allo stato - eccessivi i termini finali proposti, e richiesto l'approfondimento delle alternative dirette ad accelerare le attività di adempimento delle prescrizioni attraverso la verifica da parte del gestore, che ha reso tale disponibilità, di un possibile aumento della frequenza delle operazioni medesime, ovvero di una nuova selezione di fornitori aggiuntivi del servizio, per la contrazione dei termini;

RITENUTO di dover conseguentemente rinviare ogni determinazione finale sulle tempistiche di ultimazione dell'adempimento delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3 all'esito della proposta del Gestore di contrazione dei termini e della successiva acquisizione del parere degli enti e della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS in ordine alla compiuta e puntuale valutazione e adozione di tutte le misure idonee a garantire il completamento, nei tempi tecnici strettamente

necessari, dell'adempimento delle prescrizioni UP2 e UP3 in condizioni di massima sicurezza ambientale e sanitaria;

PRESO ATTO della scadenza del termine del 30 aprile 2021 previsto dal decreto del Ministro n. 276 del 30 dicembre 2020 relativo all'attuazione delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017;

DECRETA

Articolo 1

(Obblighi del soggetto Gestore per la riduzione dei tempi di rimozione dei cumuli)

1. Al fine di pervenire alla completa attuazione delle prescrizioni n. UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e n. UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno) del Piano ambientale dello stabilimento siderurgico, ubicato nei Comuni di Taranto e Statte, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. (nel seguito Gestore), fermo restando il termine finale del 23 agosto 2023 previsto dall'art. 2, comma 2 del DPCM 29 settembre 2017, deve rispettare gli adempimenti di cui al presente decreto.
2. Entro il 15 ottobre 2021 il soggetto Gestore trasmette ai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. (nel seguito Commissari straordinari) i nuovi cronoprogrammi di completamento delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3, in conformità con le prescrizioni della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2021 e del conseguente parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del 7 maggio 2021, in base a concrete ricerche alternative al fine di conseguire una sostanziale riduzione delle tempistiche, comprovante l'avvenuta ricerca delle alternative.
3. Entro il 31 ottobre 2021, i Commissari straordinari trasmettono tutta la documentazione di cui al comma precedente, corredata dalle comprovanti proprie valutazioni, alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del DPCM 29 settembre 2017.

Articolo 2

(Procedura per l'approvazione dei nuovi cronoprogrammi)

1. Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo la trasmette alle Amministrazioni e agli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61 del 2013, convertito in legge n. 89 del 2013, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ed alla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC.
2. Contestualmente all'invio di cui al comma 1, la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo fissa nei successivi 20 giorni lavorativi la riunione della Conferenza di Servizi di cui al citato art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2013 che definisce i tempi e le modalità di attuazione delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3.
3. Entro i successivi 10 giorni, le Amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 trasmettono ai partecipanti alla Conferenza le rispettive motivate osservazioni e valutazioni al riguardo, corredate dalla indicazione delle eventuali ulteriori misure di monitoraggio e di prevenzione e mitigazione degli impatti ritenuti necessari; sulla base di quanto pervenuto, la Commissione VIA-VAS trasmette il proprio parere tecnico entro i successivi 5 giorni.
4. Fino all'approvazione del decreto di cui all'articolo 3, il Gestore deve proseguire nella esecuzione degli interventi come già calendarizzati a tutto il 2021, nel rispetto degli adempimenti e dei termini massimi previsti dai cronoprogrammi trasmessi con nota protocollo DIR 140/2021 del 15 marzo 2021 sottoposti alla Conferenza di Servizi del 28 aprile 2021, da intendersi come minimali.

Articolo 3

(Adozione dei nuovi cronoprogrammi accelerati)

1. Il Ministro della transizione ecologica con proprio decreto approva i nuovi cronoprogrammi di attuazione delle prescrizioni n. UP2 e n. UP3 ed i nuovi termini accelerati di conclusione delle operazioni di rimozione entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. I termini di cui al comma 1 e, nelle more della loro adozione, i termini di cui all'articolo 2, comma 4, sostituiscono quelli previsti dal decreto ministeriale n. 276 del 30 dicembre 2020.

Articolo 4

(ID 90/10728 - Prescrizione n. UP2: Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale)

1. Il Gestore, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, deve relazionare ai Commissari straordinari, i quali, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPCM 29/9/2017, svolgono le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale. Qualora i Commissari straordinari ravvisassero uno scostamento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma del Gestore, ne daranno tempestiva comunicazione all'Autorità competente.
2. Quale misura di compensazione, tenendo conto delle previsioni del DPCM 29/9/2017 e di quanto riscontrato da ISPRA, si prescrive al Gestore di garantire che, entro il 31 ottobre 2021, le superfici adiacenti alle coperture dei parchi primari non presentino potenziali problemi di spolveramento di materiale residuo. A tal fine lo stesso dovrà realizzare la tempestiva rimozione di residui di materiali polverulenti e la stabilizzazione del piano campagna. Successivamente, nei tempi tecnici strettamente necessari, il Gestore effettuerà la 'naturalizzazione' attraverso la (ri)vegetazione con specie autoctone e/o erbe spontanee delle aree non più utilizzate, al fine di mitigare la diffusione delle polveri dovuta a tali aree.
3. Quale misura di mitigazione, si prescrive al Gestore, nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento del cumulo previsto dalla prescrizione n. UP2, di estendere a tale cumulo le misure aggiuntive di mitigazione della diffusione delle polveri previste, in caso di *wind-days* e nelle "ore di allerta meteo" di cui alla Dir. 495/20 del 23/10/2020, per i cumuli di materia prima ancora scoperti.
4. Quale misura di mitigazione, si prescrive al Gestore, nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento del cumulo previsto dalla prescrizione n. UP2, di raddoppiare per lo stesso le frequenze di bagnatura nel periodo primavera – estate, rispetto a quanto già previsto nell'attuale Sistema di Gestione Ambientale.
5. Quale ulteriore misura di mitigazione, si prescrive al Gestore di collocare dei teloni limitatamente alle aree di ripresa del cumulo.
6. Il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e lo stato di avanzamento dell'intervento sono monitorati da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'AIA di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, nonché delle verifiche di vigilanza svolte per conto dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del DPCM 29/9/2017, si chiede ai Commissari straordinari, nello svolgimento delle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale, di proseguire le attività di coordinamento del tavolo permanente con la Provincia di Taranto, con il Commissario alle bonifiche e con il Gestore, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del D.M. n. 276 del 30 dicembre 2020, volte a velocizzare le procedure finalizzate alle attività di smaltimento e recupero del materiale del cumulo UP2.

Articolo 5

(ID 90/10728 - Prescrizione n. UP3: Gestione dei materiali costituiti da fanghi di acciaieria, fanghi d'altoforno e polverino d'altoforno)

1. Il Gestore, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, deve relazionare ai Commissari straordinari, i quali, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPCM del 29/9/2017, svolgono le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano ambientale. Qualora i Commissari straordinari ravvisassero uno scostamento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma del Gestore, ne daranno tempestiva comunicazione all'Autorità competente.

2. Si prescrive al Gestore il rispetto delle seguenti misure di mitigazione e compensazione adottate dal tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del D.M. 276 del 30 dicembre 2020 e trasmesse dai Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in A.S. con nota protocollo n. CS/032021/008 del 26 marzo 2021:

a) Il Gestore dovrà provvedere, nelle more della conclusione dell'intervento di rimozione e allontanamento dei materiali del cumulo UP3, alla stabilizzazione del cumulo non oggetto di immediata movimentazione, tramite filmatura mediante l'utilizzo di autobotte dotata di cannone e contenente il filmante NALCO 72991 con frequenza almeno quadrimestrale, adottando gli stessi meccanismi di controllo dell'efficacia dell'azione di filmatura previsti per gli altri cumuli di materiale presenti in stabilimento con una frequenza quindicinale (15 gg) e prevedendo la ripetizione delle operazioni di filmatura laddove, ad esito dei predetti controlli, le condizioni di stabilizzazione del materiale non fossero sufficientemente garantite.

b) Il Gestore dovrà predisporre una specifica Procedura Operativa corredata di apposita modulistica, da compilarsi a cura degli operatori, per la registrazione e la verifica delle attività di cui al punto 1, da rendersi disponibile su richiesta dell'Autorità di Controllo.

c) Il Gestore dovrà adottare ulteriori misure di mitigazione della dispersione delle polveri, prevedendo la nebulizzazione del materiale in ripresa tramite fog-cannon con getto d'acqua opportunamente dimensionato in caso di wind-days e nelle ore di "allerta meteo" di cui alla Dir. 495/20 del 23/10/2020 nonché in via ordinaria nel periodo primavera-estate.

d) Il Gestore è tenuto a svolgere le attività di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza dei 3 piezometri individuati con nota prot. DIR 121/2021, con frequenza mensile per i primi sei mesi di monitoraggio, adottando rispettivamente le modalità di campionamento indicate nella predetta nota nonché il set di parametri trasmesso con nota DIR 139/2021, assicurando, con riferimento a quest'ultima comunicazione, quanto dichiarato ai punti 1-10. Qualora dagli esiti di tale monitoraggio non dovessero emergere particolari criticità connesse con il prolungamento della presenza del cumulo UP3, la frequenza potrà essere riallineata con quella prevista dal PMC (trimestrale).

e) Gli esiti dei monitoraggi sulle acque sotterranee dovranno essere contestualizzati, con particolare riferimento ai valori oltre le CSC per ferro e manganese occasionalmente rilevati dal Gestore al piezometro di "monte" denominato "P6 Nuovo" e alla direzione di deflusso delle acque sotterranee, con le risultanze delle campagne di monitoraggio previste per la rete di sorveglianza e controllo delle discariche e trasmessi, non appena disponibili, alla Direzione Cress del MiTE, all'Osservatorio Permanente per l'Ilva di Taranto, ai Commissari Ilva in A.S., al Commissario alle Bonifiche, all'Autorità di Controllo e ad Arpa Puglia.

f) Il rispetto delle prescrizioni sopra riportate e lo stato di avanzamento dell'intervento sono monitorati da parte dell'Autorità di controllo nell'ambito delle verifiche trimestrali previste dalla stessa prescrizione n. 17 dell'AIA di cui al decreto n. DVA/DEC/2012/547 del 26 ottobre 2012, nonché delle verifiche di vigilanza svolte per conto dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017. Eventuali campionamenti da svolgersi in contraddittorio con Arpa Puglia verranno stabiliti dall'Autorità di Controllo di concerto con la medesima Agenzia.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del DPCM 29/9/2017, si chiede ai Commissari straordinari, nello svolgimento delle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del

Piano ambientale, di proseguire le attività di coordinamento del tavolo permanente con la Provincia di Taranto, con il Commissario alle bonifiche e con il Gestore, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D.M. n. 276 del 30 dicembre 2020, volte a velocizzare le procedure finalizzate alle attività di smaltimento e recupero del materiale del cumulo UP3.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero.
2. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente articolo.

Roberto Cingolani